



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI

**IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Gargiulo**

INDICE

TITOLO I:	COMPENSORIO E CATASTO IRRIGUO
TITOLO II:	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI
TITOLO III:	DISTRIBUZIONE IRRIGUA
TITOLO IV:	DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO
TITOLO V:	PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA
TITOLO VI:	UTENZE CIVILI NON POTABILI
TITOLO VII:	NORME DI POLIZIA IDRAULICA
TITOLO VIII:	INFRAZIONI E SANZIONI
TITOLO IX:	VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

TITOLO I

COMPENSORIO E CATASTO IRRIGUO

Art.1

Compensorio irriguo

Il compensorio irriguo è costituito da tutti i terreni sottesi dagli impianti irrigui consortili già realizzati, da realizzare e/o previsti nel piano comprensoriale di bonifica. Esso è suddiviso in Distretti, Comizi e Settori.

Il Distretto è costituito dai terreni sottesi da ogni singolo impianto. In esso sono presenti uno o più comizi, rappresentati dai terreni sottesi da ciascuna condotta adduttrice e secondaria.

La suddivisione di ciascun Comizio in Settori, intesi come unità territoriali servite da un unico corpo d'acqua, ricorre in presenza di situazioni fondiarie molto frazionate.

Il territorio del distretto racchiuso nei suoi confini costituisce la superficie dominata da ciascun impianto.

La superficie irrigabile è costituita dalla superficie dominata al netto delle tare pubbliche e dei terreni non suscettibili di irrigazione.

Art.2

Catasto irriguo

Tutti i terreni che formano la superficie irrigabile come definita al precedente art.1, sono iscritti nel Catasto Irriguo, che rappresenta il documento di identificazione di detti terreni ed è suddiviso in Distretti, Comizi e Settori.

Esso è costituito dai seguenti documenti:

- A. Registro delle utenze, raggruppate per impianto irriguo nel quale sono riportati i seguenti dati:
 - 1. Comune di appartenenza
 - 2. Distretto

3. Comizio-Settore
 4. Ditta catastale con l'indicazione degli estremi anagrafici, domiciliari, residenziali e fiscali
 5. Foglio di mappa
 6. Particelle identificative del fondo con indicazione dell'estensione, classe e qualità
 7. Gruppo di consegna – n° matricola e corpo d'acqua
 8. Contatore aziendale
 9. Apparecchiature in dotazione
- B. Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico, contenente i dati di cui alla precedente lettera A
- C. Fogli di mappa, con riportati gli elementi grafici identificativi dei fondi.

Art. 3

Aggiornamento del Catasto

Il registro e lo schedario delle utenze vengono annualmente aggiornati entro il 30 aprile a cura del Consorzio.

Gli interessati sono tenuti a comunicare al Consorzio ogni atto necessario per l'identificazione dell'utenza.

L'aggiornamento avviene in base alle modificazioni dei dati di fatto e della loro appartenenza, successive alla sua formazione.

Analogamente il Consorzio provvede anche alle rettifiche quando vengano accertati errori materiali e/o discordanze con il Nuovo Catasto Terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione.

Tanto la rettifica quanto l'aggiornamento, possono avvenire d'ufficio, a seguito di nuovi accertamenti degli uffici del Consorzio, o su richiesta degli interessati, mediante domanda recante le generalità del richiedente e corredata degli elementi e dei documenti idonei a comprovare la richiesta medesima.

Art. 4

Frazionamento e/o divisione dei fondi

Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.

La superficie complessiva del fondo iscritta al catasto consortile al momento della suddivisione non potrà cambiare per effetto della suddivisione anche qualora la suddivisione del fondo privi una parte della immediata possibilità di fruire dell'acqua di irrigazione.

Colui che frazionerà il fondo è infatti tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.

L'eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell'interessato, a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto del proprietario ma sotto la sorveglianza da parte del settore tecnico dell'Ente.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte e per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Art. 5

Cambiamento di destinazione d'uso

Qualora un fondo agricolo veda mutare, all'interno dello strumento urbanistico del Comune di appartenenza, la propria destinazione d'uso, il Consorzio concederà ancora l'uso dell'acqua per scopi irrigui solo ed esclusivamente se su detto fondo non verranno realizzati interventi e opere che, di fatto, realizzeranno, anche su piccole parti del fondo, il cambio programmato dallo strumento urbanistico (quali frazionamenti, piani di lottizzazione, richieste di concessione edilizia ecc.).

Qualora venisse accertata la mutata destinazione d'uso del fondo, lo stesso sarà escluso dal Catasto Irriguo consortile. Il Consorzio, su richiesta del proprietario del fondo, potrà concedere l'uso dell'acqua per scopi extrairrigui secondo le modalità di cui *all'Art. 36*: del presente Regolamento.

Il proprietario di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione d'uso, resta obbligato a mantenere la servitù di passaggio e di acquedotto.

Qualora si rendesse necessario da parte del Consorziato realizzare particolari lavori, si dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al Consorzio e tutte le spese per eseguire le opere ed eliminare le eventuali interferenze, saranno a carico del proprietario del fondo.

Art. 6

Obbligo di comunicazione delle variazioni

A seguito di ogni atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà e/o di conduzione, agli interessati incombe l'obbligo di chiedere al Consorzio la variazione nel catasto irriguo, mediante apposita domanda corredata degli elementi e documenti necessari al trasferimento.

Per l'intestazione dell'utenza irrigua a persona diversa dal proprietario dei terreni (Consorziato) la richiesta deve essere sottoscritta dal conduttore, ferma restando la responsabilità in solido del proprietario per ogni pendenza finanziaria che dovesse insorgere tra il conduttore e il Consorzio anche in relazione al pagamento del canone irriguo.

Qualunque variazione di intestazione, che dovrà sempre essere riferita ad un'intera stagione irrigua, dovrà essere richiesta entro la stagione stessa e comunque prima dell'emissione dei ruoli relativi.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Nel presentare la domanda d'iscrizione al Catasto Consortile o l'annuale domanda d'irrigazione il Consorziato autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, il Consorzio garantisce che i dati personali liberamente comunicati

saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati avverrà per le sole finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare per la gestione del catasto irriguo e della contribuenza (emissione dei ruoli).

In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, il Consorziato potrà accedere in qualsiasi momento ai suoi dati ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.

TITOLO II

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Art. 8

Accesso ai fondi

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, anche con i necessari mezzi meccanici, sia per il controllo, la manutenzione e gestione delle reti irrigue e di dreno, sia per le misure e il controllo delle superfici irrigate.

I Consorziati avranno diritto ad essere indennizzati, mediante motivata richiesta soggetta a verifica da parte degli uffici consortili, in caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

In caso di ostacoli frapposti dai Consorziati all'accesso a parti dell'impianto consortile per riparazioni e manovre, il Consorzio addebiterà loro qualsiasi danno dovuto ai ritardi causati per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 9

Manutenzione degli impianti irrigui

La manutenzione e le riparazione delle opere costituenti gli impianti irrigui sono di competenza del Consorzio che vi ricorre sia in amministrazione diretta e sia con gare di appalto per quanto riguarda forniture, servizi e categorie di lavorazione.

Con riferimento all'art. 19 della L.R. n°11/2003, al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, il Consorzio può stipulare ai sensi e con le modalità di cui all'art.15 del D.Lgs 228 del 2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 C.C., iscritti al registro delle imprese, apposite convenzioni per provvedere agli interventi di ripristino della funzionalità in somma urgenza degli impianti di irrigazione consortili. Gli importi massimi previsti per questo tipo di prestazioni sono quelli definiti dal Dlgs 163/2006 e dalla L.R. 11/2003.

Appartengono alle competenze del Consorzio tutte le opere e le apparecchiature relative dall'opera di captazione fino agli idranti inclusi.

Le materie derivanti dai lavori di manutenzione vengono depositate entro la fascia di rispetto stabilita, senza che i proprietari abbiano diritto ad alcuna indennità.

Art. 10

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Gli interventi per la manutenzione degli impianti e/o prolungamenti e/o lavori diversi da eseguirsi sui medesimi, vengono autorizzati dal direttore dei Lavori e sottoposti al Visto di regolarità del RUP, secondo le direttive e le modalità di cui al D.Lgs 163/206 e s.m.i. nonché al D.lgs 554/1999 e s.m.i.

Il Consorzio può decidere in autonomia mediante atto deliberativo della Deputazione Amministrativa, di affidare la manutenzione a un Ente gestore e/o altro Consorzio, qualora ricorrano motivate circostanze di economicità e funzionalità dell'impianto medesimo. Tale circostanza sarà normata mediante apposita convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dell'Ente incaricato alla manutenzione.

Art. 11

Autorizzazione dei lavori sugli impianti ricadenti nelle competenze dell'ufficio Comune ex Sibari-Crati

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione di provenienza ex Sibari-Crati e rientranti nelle competenze dell'Ufficio Comune per l'Irrigazione di cui alla D.G.R. n°157/2007, in funzione della distribuzione prevista dal Piano Industriale approvato con D.G.R. n°268/2008, questi seguono le direttive previste nel regolamento dell'Ufficio Comune (UCI), approvati dai singoli Consorzi.

Art. 12

Assicurazione dell'impianto

Il Consorzio, con l'approvazione del presente Regolamento, è tenuto a stipulare polizza assicurativa per eventuali danni di qualsiasi natura, per gli impianti irrigui consortili.

Ulteriore polizza assicurativa sarà stipulata, a favore del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori per eventuali danni derivanti dalla gestione degli impianti consortili.

Art. 13

Interventi su strade - rapporti con altri Enti

Qualora gli interventi per la manutenzione degli impianti comportino necessità di operare su strade e/o passaggi di proprietà privata, il Consorzio, pur nella necessità e nell'immediatezza di eseguire l'intervento, è tenuto ad attuare tutte le comunicazioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione degli stessi.

Il Consorzio deve comunque provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione preesistente all'esecuzione degli interventi.

Qualora trattasi di intervento eseguito per dar corso a prolungamenti e/o prolungamenti dell'impianto irrigui, eseguiti direttamente dal Consorzio o dall'utente previa autorizzazione dell'Ente, le medesime autorizzazioni nonché il ripristino dei luoghi è a completo carico degli utenti.

Art. 14

Obblighi della proprietà

Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati sono tenuti a:

- a) consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, l'accesso lungo la rete. In particolare i Consorziati non possono vietare al personale consorziale preposto l'accesso ai loro fondi per le misure ed il controllo delle superfici irrigate;
- b) vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e dalle reti irrigue aziendali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori;
- c) tenere espurgati i fossi colatori dei loro terreni nonché gli sbocchi nei collettori consorziali;
- d) utilizzare nelle opere irrigue aziendali attrezzature compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- e) fare in modo che gli idranti siano sempre liberi e ispezionabili e che tutti gli attacchi di derivazione siano ben visibili e rimovibili in qualsiasi momento;
- f) disattivare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.

Il Consorzio ha facoltà di intervenire direttamente, qualora la proprietà invitata ufficialmente, non vi abbia provveduto entro il termine prescritto, con addebito delle relative spese all'inadempiente, obbligato a garantirne la manutenzione e l'efficienza, a meno di perdere il diritto alla fornitura.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio per danni a terzi per effetto di una non corretta gestione delle pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 15

Dovere di sorveglianza dei consorziati

I Consorziati, sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti. Pertanto, nell'interesse generale della gestione e del servizio, tutti i consorziati sono tenuti a sorvegliare e a impedire che vengano arrecati danni o manomissioni alle opere e materiali consorziali e nel caso che se ne verificano, per fatto proprio o altrui, ogni consorziato dovrà subito informare il personale o gli uffici del Consorzio.

Se i danni sono provocati da un Consorzio o da terzi, le spese necessarie per le riparazioni di qualsiasi tipo, sino al ripristino della piena efficienza degli impianti, verranno addebitate al Consorzio che ha la responsabilità oggettiva di custodia e sorveglianza, con riserva da parte del Consorzio di addebitargli anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interruzione del servizio d'irrigazione.

TITOLO III

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 16

Periodo della distribuzione irrigua

Generalmente la stagione irrigua per la distribuzione dell'acqua che genericamente si intende compresa tra il 1° aprile al 30 ottobre, date queste che vanno comunque confermate, anticipate e/o ritardate con apposita deliberazione della Deputazione Amm.va del Consorzio.

Il Consorzio si riserva tuttavia di modificare annualmente il periodo di erogazione del servizio in funzione dell'evoluzione climatica stagionale.

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo può in casi particolari essere effettuata per

l'intero anno solare

Art. 17

Dotazione irrigua

Ogni distretto dispone di una dotazione idrica assegnatagli al momento della progettazione dell'impianto irriguo.

In relazione a ciò e tenendo conto anche dei successivi ampliamenti operati sull'impianti, l'organizzazione dell'irrigazione si svolgerà entro i limiti definiti, in dipendenza della disponibilità di acqua e della caratteristica di funzionamento a regime degli impianti stessi.

Art.18

Domanda di utenza

Per poter utilizzare l'acqua della rete di distribuzione consorziale, il Consorzio dovrà obbligatoriamente, con scadenza annuale, presentare, entro il 30 maggio di ciascuna stagione irrigua, apposita domanda di irrigazione redatta sul modulo fornito dal Consorzio, compilato in ogni sua parte.

La mancata presentazione della domanda di irrigazione sarà automaticamente intesa come esplicita rinuncia all'uso dell'acqua per scopi agricoli e potrà portare, per la relativa stagione irrigua, alla sigillatura dell'idrante aziendale.

Le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate dall'Amministrazione, in caso di disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate all'addebito di una penale pari al 10% della tariffa irrigua dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il consorzio provvede alla sigillatura dell'idrante per le inadempienze precedentemente contemplate, per il consorzio che presenti in ritardo la domanda irrigua e che la stessa venga accettata dall'ente, oltre alla penale di cui al precedente comma, dovrà pagare anche una quota per il riallaccio.

Qualora il Consorzio nel corso della stagione intendesse modificare i dati contenuti nella domanda d'irrigazione, dovrà recarsi presso gli uffici territoriali per la compilazione di una nuova domanda. Il Consorzio che abbia irrigato una superficie maggiore di quella richiesta, previo normale accertamento da parte del personale addetto, dovrà

corrispondere, oltre al canone dell'intera superficie, un'ammenda pari al 50% del canone irriguo limitatamente alla differenza fra la superficie effettivamente irrigata e quella dichiarata nella domanda d'irrigazione.

In deroga al presente articolo per quanto concerne la presentazione della domanda il Consorzio potrà, attraverso una comunicazione diretta al Consorziato da parte del Responsabile del Procedimento individuare le superfici irrigate o soggette ad irrigazione chiedendone il pagamento anticipato mediante versamento su apposito C.C postale.

Il consorziato dovrà entro 30 giorni della ricezione della comunicazione evidenziare eventuali variazioni della superficie sulla scorta del fascicolo aziendale .

Trascorso il termine dei trenta giorni senza assunzioni o reclami da parte del Consorziato la superficie si intende definitivamente accertata e l'importo rimane quello comunicato dall'Ente.

Art.19

Turni e piano di erogazione dell'acqua

La distribuzione o consegna dell'acqua all'azienda avviene secondo turni, espressi in giorni, stabiliti dal Consorzio, sulla base di un piano di erogazione annuale che tiene conto della disponibilità dell'acqua, delle caratteristiche degli impianti, della natura dei terreni e delle colture praticate.

Il turno è l'intervallo tra una fornitura e l'altra e rappresenta il tempo entro il quale si esaurisce la riserva d'acqua somministrata al terreno.

Il piano di erogazione, approvato dalla Deputazione Amministrativa, verrà reso pubblico tempestivamente mediante manifesti affissi nei comuni interessati.

In condizioni di scarsità di risorsa idrica il Piano privilegerà la fornitura d'acqua alle colture specializzate (es. colture protette, frutteti ecc). Saranno inoltre privilegiate tutte le utenze dotate di sistemi di irrigazione ad alta efficienza e di misuratori di consumo.

Qualora riduzioni dei volumi idrici disponibili, imprevisti tecnico-funzionali o cause di forza maggiore lo rendano necessario, il Consorzio, nel corso della stagione irrigua, potrà

apportare modifiche al piano di erogazione annuale, dandone adeguata e tempestiva informazione agli interessati.

Art.20

Carenze idriche, riduzione e sospensione dell'erogazione

Quando nel corso dell'esercizio irriguo si verificano diminuzioni di portata d'acqua per rotture, avarie o per altre esigenze tecnico-funzionali, il Consorzio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà più idonei per ripartire la deficienza tra gli Utenti interessati, tenuto anche conto delle esigenze colturali in atto.

Senza preavviso, ma dandone immediata informazione ai Consorziati con mezzi idonei, il Consorzio potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per esigenze di forza maggiore, per urgenti interventi di manutenzione o per altre necessità tecnico-funzionali.

Art.21

Esonero di responsabilità del Consorzio

Per effetto della utilizzazione degli impianti il Consorziato riconosce ed accetta espressamente l'esonero di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da allagamenti o da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione in dipendenza di avarie, rotture degli impianti in genere, sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica o da cause di forza maggiore.

Art.22

Manufatti di consegna

Per manufatto di consegna si intende l'idrante installato sulla condotta fissa comiziale al quale viene innestata, attraverso apposita curva di erogazione, di proprietà consortile o privata, la condotta aziendale mobile o fissa.

La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di saracinesca di intercettazione per mezzo della quale il Consorziato potrà avviare o interrompere il prelievo. Per tali operazioni non è assolutamente consentita la manovra della saracinesca dell'idrante consorziale.

Qualora all'interno di una stessa Azienda fossero presenti più idranti, il prelievo potrà avvenire solo da quelli preventivamente autorizzati dal Consorzio.

Gli idranti di consegna posti in corrispondenza o in prossimità dei confini di proprietà, potranno essere utilizzati dalle utenze prospicienti, senza che i proprietari del terreno in cui effettivamente ricadono possano opporsi.

Il proprietario e/o il conduttore del terreno in cui insiste il gruppo di consegna al servizio di più utenti, deve consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile in materia di servitù coattive.

Analogamente le utenze che non abbiano manufatti di consegna a diretto servizio, possono derivare l'acqua dall'idrante più vicino, senza che le proprietà esistenti tra loro e l'idrante possano opporsi.

Tuttavia, quando ciò sia tecnicamente possibile e non vi sia pregiudizio per i contenuti e per il Consorzio, potrà essere permessa sulle condotte distributrici la costruzione di altri manufatti di consegna e di piccole nuove tratte di condotta distributrice. La realizzazione di tali opere sarà realizzata direttamente dal Consorzio con proprio personale e propri mezzi e le spese relative saranno poste a carico, in tutto o in parte, del richiedente.

Art.23

Ampliamento reti e manufatti

Quando non vi sia la costruzione di altri manufatti di consegna dell'acqua, così come può essere permessa l'estensione della rete di dispensa.

In tal caso il Consorziato deve inoltrare opportuna richiesta al Consorzio, il quale valuterà mediante propri tecnici la fattibilità del prolungamento, rilasciando in caso affermativo apposita autorizzazione.

Le opere per la costruzione, sia dei manufatti di dispensa sia della rete saranno a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dal Consorzio.

L'intervento una volta autorizzato ed eseguito dal Consorzio seppur a spese del Consorziato, entra a far parte integrante dell'impianto irriguo di distribuzione, la cui manutenzione e gestione spetta al Consorzio stesso, così come pure eventuali altri prolungamenti e autorizzazioni all'allaccio.

L'esecuzione dell'intervento è effettuato dal Consorzio compatibilmente con i programmi dell'Ente attraverso apposita autorizzazione all'utente che ne abbia fatto richiesta.

Nessuna indennità può essere richiesta dall'utente al Consorzio per ritardi dovuti all'esecuzione dell'intervento.

Art.24

Uso diverso dell'acqua

E' facoltà del Consorzio di concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo, su richiesta di interessati che possono anche essere Ditte non iscritte al Catasto irriguo e per utilizzazioni che possono avvenire anche fuori dal Distretto.

Le decisioni a tal riguardo, spettano alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che stabilisce anche le condizioni di concessione e l'importo dei canoni seppur in via provvisoria e temporanea, fatte salve le determinazioni del Consiglio dei Delegati .

L'erogazione dell'acqua in tali ipotesi avviene senza responsabilità del Consorzio per l'uso specifico diverso dall'irrigazione che l'interessato ne possa fare, essendo la fornitura apprestata al Consorzio stesso esclusivamente per uso irriguo.

Art.25

Prelievo abusivo dell'acqua

Il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale, a utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua, relativa a fasce laterali di rispetto, paratoie, pozzetti e ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto.

Eventuali guasti al contatore montato sugli idranti non comunicati tempestivamente per iscritto al Consorzio, equivalgono a prelievi abusivi di acqua da parte degli utenti

interessati e come tali sanzionati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

Art.26

Servitù di acquedotto

Tutti i fondi che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.

I proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

Art.27

Personalità di Utente

Tutti i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del Comprensorio irriguo sono considerati utenti. Agli effetti della personalità dell'utente, il proprietario, ove non sia conduttore, si intende rappresentato di diritto dal conduttore dei terreni, inteso come titolare di diritto reale sui terreni medesimi (affittuario, usufruttuario, enfiteuta,...) e di cui alla legge 11 febbraio 1971 n°71.

Art.28

Responsabilità civile degli Utenti

Ciascun utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio.

A tal fine è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.

Art.29

Divieto di interventi sugli impianti irrigui consortili

Per tutti i manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti e le relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietato:

- (a) eseguire lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie, effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure cave anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc.);
- (b) collocare piante o siepi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;
- (c) prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
- (d) manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili.

Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, è consentita la manovra di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte); di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

Art.30

Modifiche agli impianti irrigui consortili

Qualora un Consorziato intendesse richiedere una modifica agli impianti consortili interni al suo fondo, quale ad esempio, lo spostamento di un idrante o di un tratto di

condotta, dovrà essere presentata, per iscritto, una specifica domanda riportante i motivi della richiesta unitamente alla cessione del suolo necessario allo spostamento.

Se tale domanda sarà ritenuta accettabile dall'ufficio Agrario-Gestionale dell'Ente, i lavori saranno realizzati dal personale del Consorzio e tutte le spese saranno a carico del richiedente.

Art.31

Interventi di competenza privata

Sono di competenza privata, e fanno pertanto carico ai privati proprietari:

- a) la costruzione della rete aziendale per la distribuzione delle acque all'interno delle aziende;
- b) la sostituzione degli idranti e di qualsiasi altra apparecchiatura qualora il malfunzionamento si accerti essere dovuta per cattiva manutenzione e/o gestione da parte dell'utente.

Art.32

Sperimentazione e sistemi di controllo

Qualora il Consorzio intendesse procedere a particolari esperimenti attinenti ai sistemi di irrigazione o alla ricerca di elementi economici o statistici, nonché di sistemi di telecontrollo finalizzati all'ottimizzazione dell'esercizio dell'impianto irriguo, l'utente sarà tenuto a permetterne l'esecuzione sui propri fondi.

Le ditte interessate saranno a tale scopo prescelte dal Consorzio, le quali dovranno impegnarsi a comunicare allo stesso tutte le notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale.

Per le sperimentazioni di cui sopra le eventuali indennità e compensi saranno, di volta in volta, fissati dalla Deputazione Amministrativa.

Art.33

Uso e qualità dell'acqua

L'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per l'irrigazione di colture agrarie e la regolare conduzione di aziende zootecniche.

Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua presente nei bacini di accumulo al servizio del Comprensorio irriguo e, pertanto, dell'idoneità della stessa agli usi agricoli. In particolare il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame.

Art.34

Cessione dell'acqua

Agli Utenti ai quali viene effettuata dal Consorzio la consegna dell'acqua per irrigazione, è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, dell'acqua ad altri.

Art.35

Divieto o limitazione all'uso dell'acqua

Gli utenti dovranno utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture evitando sprechi della risorsa.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorziato possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

Art.36

Gruppi di consegna comuni a più utenti

In caso di manufatto di consegna comune a più Utenti, gli aventi diritto dovranno concordare tra di loro i modi e i tempi di prelievo, in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. Solo in caso di disaccordo l'Ufficio, tenendo conto delle colture e dell'estensione delle singole utenze, deciderà in merito.

Art.37

Irrigazione di aree esterne al comprensorio irriguo

Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Comprensorio stesso.

L'autorizzazione ad irrigare non darà comunque diritto al Consorziato a qualsivoglia richiesta di danni qualora l'Ente durante il corso della stagione non sia più in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua sia in termini di portata che di pressione.

Tale autorizzazione avrà pertanto carattere temporaneo e potrà essere revocata anche durante la stagione irrigua qualora vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione.

Art.38

Cessione di acqua per usi extra-irrigui

Il Consorzio si riserva anche la facoltà di cedere acqua eventualmente disponibile a chi ne faccia domanda per usi differenti da quelli specificati all'art. 33, alle condizioni che reputerà più favorevoli per il Consorzio stesso e subordinatamente al soddisfacimento delle necessità del comprensorio irriguo.

Art.39

Divieto di irrigazione a scorrimento o sommersione

È fatto di norma assoluto divieto di irrigare a scorrimento o sommersione e di utilizzare sistemi di irrigazione non idonei rispetto alle caratteristiche dell'impianto irriguo consortile.

La pratica irrigua da adottare è rapportata al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno, le cui indicazioni possono essere fornite direttamente dal Consorzio per tramite degli uffici preposti.

Ad ogni modo il Consorzio si riserva di verificare sul posto qualsiasi caso anomalo e/o ritenuto non idoneo circa la pratica irrigua praticata e in tal caso è autorizzato a procedere all'applicazione di qualsiasi atto sanzionatorio necessario per arginare il fenomeno.

La pratica irrigua a scorrimento è applicabile solo nel caso si tratti di terreni coltivati ad ortive e/erbacee con estensioni superficiali inferiori a 1 ha.

Art.40

Divieto di irrigazione di superfici non coltivate

E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi superficie non coltivata. In caso di infrazione il Consorzio provvederà all'immediata disattivazione dei manufatti di consegna, riservandosi comunque di applicare la tariffa irrigua più sulle superfici interessate.

Art.41

Norme comportamentali

Il Consorziato ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici.

I Consorziati sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Nessun Consorziato può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni. Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà in merito.

Nel caso di aggressioni, minacce o danni alle proprietà dell'Ente o degli impiegati del Consorzio, il Consorziato sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di promuovere ogni e qualsiasi azione a tutela del proprio personale.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei Consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra i Consorziati nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

Tra le mansioni del personale rientra la vigilanza ed il controllo sull'osservanza da parte dei Consorziati del presente Regolamento e, in caso di violazioni riscontrate, quella di redigere apposito "Verbale di constatazione" da presentare agli Uffici del Consorzio.

Art.42

Addetti al servizio irriguo

Gli addetti al servizio irriguo sono tenuti ad eseguire le disposizioni di servizio e le mansioni loro assegnate direttamente dal direttore dei Lavori e vistate dal RUP secondo le modalità e le norme del vigente C.C.N.L.

TITOLO V

PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA

Art.43

Prenotazione dell'acqua

Gli utenti sono tenuti ogni anno a presentare domanda al consorzio per ottenere l'acqua necessaria per irrigare tutta o parte della superficie aziendale iscritta al catasto

irriguo.

La domanda dovrà contenere gli estremi catastali delle superfici che si intendono irrigare, le colture e il sistema irriguo aziendale praticato, oltre ai dati anagrafici, domiciliari, residenziali e fiscali del richiedente e , qualora diverso dal proprietario, il titolo che ne autorizzi la richiesta, con unita dichiarazione resa i sensi di legge, con la quale si solleva il Consorzio da ogni responsabilità conseguente a pretese che il proprietario dovesse azionare nei confronti del Consorzio stesso in virtù del contratto di fornitura o a mezzo raccomandata.

All'atto della prenotazione dovrà essere esibita, a cura dell'utente, copia del certificato catastale o misura aggiornata della particella su cui si intende richiedere il servizio irriguo.

Le domande formulate su appositi modelli predisposti dal Consorzio dovrà essere presentata entro il 30 maggio di ogni anno e/o comunque entro i termini fissati dall'Amministrazione e comunicati a mezzo manifesto affisso, oltre che all'Albo pretorio dell'Ente, nei comuni interessati o a mezzo lettera raccomandata.

Le prenotazioni relative a colture arboree saranno automaticamente riconfermate negli anni successivi, salvo modifica o disdetta entro i termini di accettazione delle domande.

La riconferma automatica non opera nei confronti dei conduttori non titolari di partite catastali, i quali annualmente sono tenuti ad effettuare la prenotazione nei termini prescritti.

Le domande di prenotazione effettuate oltre i termini stabiliti, ove accettate, comporteranno una maggiorazione del contributo dovuto del 10%.

Tale maggiorazione non opera nel caso di domande per nuovi impianti arborei realizzati oltre il termine di accettazione delle prenotazioni.

Art.44

Pratiche irrigue aziendali

Al fine di ottimizzare l'uso dell'acqua e dissuadere pratiche aziendali che comportano spreco di risorsa, il costo della fornitura è maggiorato del 30% qualora da indagini effettuate da tecnici dei Consorzi si possa accertare che la medesima non è adatta al tipo di coltura impiantata.

In linea di principio, ma puramente indicativo, valgono le seguenti direttive:

- 1) l'irrigazione a scorrimento è da evitare se non in casi di effettiva impossibilità per colture erbacee e ortive la cui estensione territoriale sia inferiore a 1 ettaro;
- 2) per le coltivazioni arboree è da perseguire la pratica irrigua sotto chioma e a goccia;
- 3) per tutti gli altri tipi di colture è da preferire la pratica irrigua per aspersione.

Art.45

Quadro orario di consegna

Il Consorzio, sulla base delle domande pervenute e accettate, predispone il "Quadro orario di consegna", con indicati i giorni, l'ora e l'ordine secondo cui si adopererà la turnazione tra gli utenti all'interno del Comizio e del Settore.

Il "Quadro orario di consegna" sarà portato a conoscenza degli interessati, i quali hanno l'obbligo di rispettarlo.

Art.46

Pagamento del servizio

Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 18 la domanda per la fornitura irrigua, una volta accettata, impegna il richiedente al pagamento del Servizio irriguo, commisurato agli elementi in essa contenuti e accertati dal personale consorziale addetto.

Secondo i dettami della relazione di accompagnamento alla D.G.R. n°157/2007 di istituzione dei comprensori di bonifica della provincia di Cosenza, sopravvenuti dalla soppressione dell'ex Consorzio della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati (L.R. n°1272006, ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione n°102/2006), il servizio irriguo, comprensivo dei contributi regionali, deve tendere al pareggio delle spese.

La medesima disposizione è stata applicata e seguita in fase di redazione del Piano industriale approvato con D.G.R. n°268/2008 con le annotazioni specifiche relative al personale a tempo indeterminato (O.T.I.) addetto agli impianti irrigui di provenienza dal Consorzio Sibari-Crati al quale si rimanda.

Sulla base di ciò, il Consorzio di concerto con le Organizzazioni Professionali di categoria stabilisce annualmente le tariffe da adottare per la fornitura del servizio in base alle colture effettivamente impiantate, al tipo di pratica irrigua praticata e al tipo di funzionamento dell'impianto, sulla base di una Relazione della spesa sostenuta per il servizio nell'annualità precedente.

Tale relazione è redatta dal RUP ovvero dal RUP dell'Ufficio Comune per gli impianti di irrigazione di provenienza dall'ex Consorzio Sibari-Crati .

Le tariffe così stabilite sono approvate con atto deliberativo dai singoli consorzi e portate a conoscenza degli utenti mediante manifesti che saranno affissi sia all'albo pretorio dell'ente, sia nei comuni interessati alla fruizione del servizio ovvero saranno comunicate per lettera.-

Art.47

Quota per giardini e cortili

Il Consorzio contempla l'utilizzo delle risorse irrigue anche per l'adacquamento di giardini e cortili.

In questo caso la quota definita per il servizio è fissata in € 90,00 per ettaro, la cui quota minima contributiva è da rapportarsi a 0.33.00 ha (1 tomolata) ed è pari a € 30,00.

Tali disposizioni possono essere modificate direttamente dalla deputazione Amm.va del Consorzio con propria deliberazione.

TITOLO VI

UTENZE CIVILI NON POTABILI

Art. 48

Servizi per uso civile

I soggetti pubblici e privati che utilizzano l'acqua destinata a servizi civili che non richiedono gli standards potabili, possono comunque accedere alla rete consortile di

distribuzione intersettoriale per soddisfare tali bisogni, in base ad autorizzazione rilasciata dal Consorzio medesimo.

Art.49

Presentazione delle domande

All'uopo i richiedenti possono presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere su apposito modello fornito dall'Ente, differenziato per soggetti pubblici e privati, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione e i servizi cui l'acqua è destinata, accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

Art.50

Svolgimento del servizio

L'Amministrazione, se la richiesta è compatibile con le disponibili idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile, con l'esercizio plurisettoriale di essa e con la sostenibilità delle spese per garantire tale servizio, accoglie con propria e motivata deliberazione la richiesta degli utenti, fissando in apposito disciplinare le dotazioni assegnate, le modalità di erogazione e le eventuali altre clausole cui l'utente deve sottostare. Analogamente l'Amministrazione si pronuncia anche sui ruoli di contribuzione ed ai pagamenti dovuti al consorzio per il servizio.

Art.51

Gruppi di consegna

I gruppi di consegna per tali utenze devono essere muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. Qualsiasi malfunzionamento agli stessi che non venga tempestivamente segnalato dall'utenza all'ente consortile, sarà interpretato come elemento sanzionabile ai sensi dell'art.60 del presente Regolamento.

TITOLO VII

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art.52

Norme di tutela e custodia

Per la conservazione degli impianti pubblici di irrigazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle Bonifiche, approvato con R.D. n°368 del 08.05.1904 e s.m.i., fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art.53

Osservanza delle norme e controllo

L'osservanza da parte degli utenti delle norme del presente regolamento, delle disposizioni consorziali, degli obblighi e dei divieti è controllata a mezzo dei dipendenti del consorzio addetti alla sorveglianza degli impianti sempreché, in possesso della qualifica di "guardie giurate", ai sensi dell'art.70 del R.D. n°215/1933.

Questi in presenza di irregolarità possono redigere verbale di contravvenzione che,

trasmesso al Consorzio, sarà soggetto di apposito provvedimento adottato dalla Deputazione Amm.va e notificato al contravventore per eventuale ricorso da prodursi entro cinque giorni dal ricevimento.

Sull'eventuale ricorso prodotto, la Deputazione Amm.va si determinerà in maniera insindacabile e definitiva entro i 15 giorni successivi dal ricevimento del ricorso medesimo. Le sanzioni applicabili sono contemplate al precedente art.60.

TITOLO VIII

INFRAZIONI E SANZIONI

Art.54 ***Infrazioni***

Atti e fatti vietati e le azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono considerate infrazioni che turbano il regolare esercizio del servizio irriguo e i diritti degli altri consorziati e sono pertanto passibili del pagamento di una penale.

Nei casi in cui l'infrazione sia causa di danni agli impianti consortili, tutti i costi e le spese che ne derivassero saranno addebitati dal Consorzio al Consorziato responsabile. Inoltre, se l'infrazione sarà considerata reato, il responsabile sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art.55 ***Accertamento delle infrazioni***

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal personale addetto alla gestione irrigua tramite apposito "Verbale di constatazione".

Il Consorzio notificherà tempestivamente al Consorziato le infrazioni accertate e le relative sanzioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Consorziato potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni sulle quali ogni decisione è demandata all'Amministrazione consortile, sentito il parere del responsabile della gestione irrigua.

Art.56

Pagamento delle sanzioni

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e il Consorziato dovrà versare al Tesoriere del Consorzio l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso.

In caso di mancato versamento, l'importo della sanzione e degli eventuali danni addebitati, sarà posto in riscossione nel ruolo di prima emissione, gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.

Art. 57

Ammontare delle infrazioni

L'importo della sanzione sarà pari alla massima tariffa per ettaro effettivamente irrigato, stabilita nell'ultima Deliberazione in proposito, per le seguenti infrazioni:

- qualora si irrighi senza aver presentato domanda di irrigazione;
- qualora si irrighi al di fuori dei turni e degli orari stabiliti nel piano annuale di irrigazione;
- in caso di irrigazione di terreni non coltivati;
- in caso di irrigazione a scorrimento o sommersione, o con attrezzature non adeguate alle caratteristiche dell'impianto, nei casi previsti e/o precedentemente autorizzati;
- in caso di prelievo di acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;

- qualora si continui ad irrigare in caso di pioggia persistente;
- in caso di mancata tempestiva segnalazione al Consorzio di rotture o perdite d'acqua nelle condotte o manufatti degli impianti consortili ricadenti nell'azienda;
- qualora si impedisca il prelievo dell'acqua agli altri aventi diritto da manufatti di consegna comuni;
- qualora si impedisca o si ritardi l'accesso ai terreni dell'azienda del personale del Consorzio nell'espletamento delle proprie mansioni;
- in caso di lavori o azioni che danneggino o alterino le opere del Consorzio;
- in caso di manomissione o di manovre non autorizzate delle apparecchiature consortili;
- in caso di rimozione di sigilli posti dal Consorzio.

Per le eventuali infrazioni non previste nel precedente elenco, la Deputazione Amministrativa potrà determinare l'importo della sanzione da applicare.

Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Consorzio si riserva di addebitare gli eventuali danni causati dall'infrazione e di denunciare i responsabili all'Autorità Giudiziaria qualora emergano violazioni di Legge.

Art.58 ***Recidiva ripetuta***

In caso di recidiva ripetuta per la stessa infrazione verrà disposta anche la sospensione dell'acqua, oltre le sanzioni, risarcimenti o azioni penali.

La sospensione dell'acqua sarà applicata anche per morosità sul pagamento dei contributi.

Art.59 ***Morosità***

Il Consorziato moroso nel pagamento dei contributi consortili non avrà diritto all'erogazione dell'acqua e gli saranno addebitati, oltre ai contributi non pagati, gli interessi passivi nella misura prevista a carico del Consorzio per lo scoperto di cassa presso il Tesoriere.

Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio irriguo, previo versamento sul c/c dell'Ente delle spese sostenute per la sigillatura del gruppo di consegna, nonché di una quota per il riallaccio valutabile in € 50,00 per ciascuna utenza.

TITOLO IX

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art.60

Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte della Regione Calabria.

Il presente Regolamento con la sua entrata in vigore abolisce e revoca ogni altra norma precedentemente emanata dall'amministrazione del consorzio.

Art.61

Norme transitorie

Nelle more della definizione ed approvazione del Piano di Classifica, i criteri per la ripartizione delle spese di irrigazione saranno determinati dalla Deputazione Amministrativa con apposita Deliberazione.

Per quanto non specificatamente detto o contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme di polizia idraulica e di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n°215 e alla legge regionale n°11 del 23 luglio 2003.